




# **OCC, REFERENTE, GESTORI E DEBITORI: *esperienze, successi e sconfitte***

***Roma 26 novembre 2018  
Dott. Marco Carbone  
Referente OCC Commercialisti Roma***





## ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI





## **OCC COMMERCIALISTI ROMA**

- costituzione Organismo 25 maggio 2015
- iscrizione al Ministero della Giustizia al n. 1 dell'Elenco l'8 settembre 2015
- attività OCC iniziata gennaio 2016
- front office/consulenza gratuita a 600 debitori circa
- procedure 61% maschi, 35% femmine, 4% soggetti non persone fisiche
- età media 52 anni : 4% età inferiore 30 anni, 33% tra 31 e 50, 63% oltre 50



## **OCC COMMERCIALISTI ROMA**

- **230 gestori iscritti al Ministero della Giustizia**
- **150 gestori nominati per circa 100 procedure**
- **su 230 gestori solo 30 hanno autocertificato il possesso dei requisiti al 2017**
- **7 professionisti iscritti nell'elenco advisor dei debitori**
- **100 procedure di cui 60 abbandonate, 20 in corso, 10 accolte, 10 inammissibili**



## **REQUISITI DEI GESTORI DELLA CRISI**

- laurea magistrale in materie economico giuridiche
- partecipazioni a corsi specialistici di durata non inferiore a 200 ore
- partecipazione a corsi di durata non inferiore a 40 ore per iscritti agli Ordini
- curatori, commissari o delegati alle vendite fino al 28 gennaio 2018
- aggiornamento biennale 40 ore presso Ordini o Università:
  - \* entro il 29 gennaio 2020 per gli ex curatori fallimentari
  - \* dalla data del PDG di iscrizione per gli altri



## REQUISITI DI ONORABILITA' DEI GESTORI

- no all'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria (ai sensi del DLgs. [159/2011](#));
- condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, norme in materia fallimentare e di crisi da sovraindebitamento;
- sanzione disciplinare diversa dal mero avvertimento (P.O. 368/2017 CNDCEC: la mera apertura del procedimento disciplinare, non comporta il venir meno dei requisiti di onorabilità, occorrendo per i suddetti reati la condanna con sentenza definitiva alla pena prefissata)



## **GLI ALTRI REQUISITI DEI GESTORI**

- IN REGOLA CON LA FORMAZIONE BIENNALE DEI GESTORI
- IN REGOLA CON LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELL'ORDINE
- IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ALL'ORDINE
- IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA
- NON AVER SUBITO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEGLI ULTIMI 5 ANNI
- ESSERE IN POSSESSO DI POLIZZA ASSICURATIVA QUALE GESTORE DELLA CRISI
- ESSERE IN POSSESSO DI INDIRIZZO PEC VALIDO



## L'OCC E I GESTORI DELLA CRISI

INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

NOTE INFORMATIVE E INCONTRI PERIODICI

VADEMECUM ADEMPIMENTI

LIBRERIA DEL GESTORE

CORSI BASE PRATICI E PRAGMATICI

CORSI DI AGGIORNAMENTO A PRESCINDERE DALL'OBBLIGO DI LEGGE



## I GESTORI E L'OCC

ACCETTA IMMEDIATAMENTE L'INCARICO CONFERITO – NO TUTOR

RELAZIONA PERIODICAMENTE SULLO STATO DELLA PROCEDURA

AUTOCERTIFICA ANNUALMENTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

RISPONDE TEMPESTIVAMENTE ALLE COMUNICAZIONI DEL REFERENTE O DELLA  
SEGRETERIA



## I GESTORI E IL DEBITORE

SOVRAINDEBITATO ATTIVO/PASSIVO/DIFFERITO

PRESENZA/INATTIVITA'/LATITANZA DEL DEBITORE

IMPARZIALE ED EQUIDISTANTE TRA DEBITORE E MASSA DEI CREDITORI

L'IMPORTANZA DELLA PRESENZA DEL CONSULENTE DEL DEBITORE

RICERCA DELLA VERIDICITA' DEI DATI O DELLA VERITA'?



## **RESPONSABILITA' PENALI**

### **GESTORE**

**DA 1 A 3 ANNI DI RECLUSIONE + MULTA DA MILLE A 50 MILA EURO PER FALSE ATTESTAZIONI SU VERIDICITA' DEI DATI CONTENUTI NELLA PROPOSTA O NEI DOCUMENTI ALLEGATI, SU FATTIBILITA' DEL PIANO O NELLA RELAZIONE**

### **DEBITORE**

**DA 6 MESI A 2 ANNI + MULTA DA MILLE A 50 MILA EURO PER AUMENTO O DIMINUZIONE DEL PASSIVO, SOTTRAZIONE DI ATTIVO, PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE CONTRAFFATTA, SOTTRAZIONE DOCUMENTI, OMISSIONE DI BENI IN INVENTARIO, ESECUZIONI PAGAMENTI IN VIOLAZIONE DEL PIANO O ACCORDO**



## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DEL GESTORE

- non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione da rapporti di natura personale o patrimoniale tali da comprometterne l'indipendenza, non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore/consumatore o di aver partecipato ad organi di amministrazione o controllo dello stesso
- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o amministratore della società o dell'ente oppure della società controllante, controllata o soggetta a comune controllo;
- non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o di consulenza continuativa o di prestazione d'opera retribuita o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.



## GLI ORGANISMI ISCRITTI AL 7.10.2018

180 ORGANISMI DELLA CRISI ISCRITTI AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- 73 OCC COMMERCIALISTI
- 43 OCC AVVOCATI
- 30 CCIAA
- 3 OCC COMMERCIALISTI + AVVOCATI
- 5 SEGRETARIATO SOCIALE
- 1 OCC NOTAI
- 25 COMUNI

7.256 GESTORI DELLA CRISI



## OBBLIGHI DELL'OCC

- Istituire elenco dei gestori della crisi;
- istituire registro informatico degli affari, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo (azzeramento inizio anno?), ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato, all'esito del procedimento
- trattare i dati raccolti nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali. L'articolo 15 comma 11 L. 3/2012 (accesso alle banche dati) prevede l'utilizzo e la conservazione per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione.



## OBBLIGHI DELL'OCC

- comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera e tutte le informazioni circa gli oneri da sostenere fino alla conclusione dell'incarico;
- comunicare gli estremi della polizza assicurativa;
- comunicare il preventivo "provvisorio" e il preventivo "definitivo" con evidenza dettagliata di tutte le spese (compensi, contributi, ecc.);
- adottare il proprio regolamento di autodisciplina;
- comunicare al Ministero i dati statistici.



## IL REGOLAMENTO DELL'OCC

### CONTINUO E COSTANTE AGGIORNAMENTO

#### IMPORTANZA DEL CODICE ETICO

- competenza a prescindere dall'obbligo di aggiornamento
- indipendenza (no legami personali, familiari, lavorativi)
- neutralità/interesse diretto o indiretto rispetto all'esito della procedura
- divieto di percepire compensi dal debitore
- assenza di pregiudizi del Gestore nei confronti del debitore
- diligenza e sollecitudine del Gestore a prescindere dal valore
- riservatezza della Procedura
- cortesia, rispetto, puntualità e tempestività del Gestore
- obbligo di rispondere tempestivamente al referente e segreteria



## IL COMPENSO

Il compenso spettante all'Organismo di composizione della crisi è pattuito mediante accordo con il debitore.

-

La misura del compenso - determinato in percentuale sulla base delle attività e delle passività del debitore e tenuto conto dell'importo da corrispondere ai creditori - viene previamente resa nota mediante un preventivo "provvisorio" che specifichi per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

In caso di mancanza di accordo, i criteri per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'Organismo sono fissati dal DM [202/2014](#) agli [artt. 14 - 18](#) ([art. 14](#) co. 1 del DM 202/2014)



## COMPENSO FINALE E RIMBORSI SPESE

- il compenso finale si determina sulla base del preventivo “definitivo”
- riduzione del compenso tra il 15% e il 40%
- possono (devono) essere richiesti acconti (sostenibilità) sul compenso finale
- il compenso matura a prescindere dalla positiva conclusione del procedimento
- rimborso forfetario 10% - 15%
- rimborso spese sostenute e documentate (visure, postali, vacanze, etc)

I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese



## CRITERI DETERMINAZIONE COMPENSO

Valutazione scaglione minimo, medio o massimo e riduzione 15% o 40%:

- collaborazione del debitore/legale/advisor
- completezza e affidabilità del piano
- ricorso all'opera di ausiliari
- sollecitudine con cui sono stati svolti compiti e funzioni
- complessità delle questioni affrontate dai gestori
- numero dei creditori e misura di soddisfazione agli stessi
- buonsenso



## CASI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Stipendio o pensione

Beni immobili e percentuali di possesso

Obbligazioni solidali:

- un solo ricorrente: debito per intero
- tutti ricorrenti: debito pro-quota



## **LIMITAZIONE COMPENSO + SPESE GENERALI (IVA?)**

**Passivo superiore a 1 milione: max 5% riparto ai creditori**

**Passivo inferiore a 1 milione: max 10% riparto ai creditori**

**Se riparto a favore dei creditori inferiore a 20 mila euro non si applicano le limitazioni del 5% o 10% sul passivo**



## IL COMPENSO DEL GESTORE

Percentuale da attribuire (70% - 80%)

Rimborso forfettario (70%, 80%, tutto OCC)

Recupero del credito



## LA SEGRETERIA DELL'OCC

RICEZIONE ISTANZE

VERIFICA DOCUMENTAZIONE E COMPETENZA TERRITORIALE

FORMAZIONE FASCICOLO

CARICAMENTO FASCICOLO SU SOFTWARE DEDICATO

PREPARAZIONE FASCICOLO PER IL GESTORE: VADEMECUM E DELEGHE BANCHE DATI



## IL NECESSARIO FRONT OFFICE

DEBITORI NON ACCOMPAGNATI

DEBITORI ACCOMPAGNATI

AVVOCATI

CONSULENTI E ADVISOR



## IL REFERENTE

*“La persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l’attività dell’organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi”*

Attività gratuita o retribuita (% su incassi)

Indirizzo e coordinamento

Distribuzione incarichi – rotazione ed equità – ad uno o più gestori

Relazione sulla gestione

Interloquisce con il Ministero ed il Tribunale




## COMPITI DEL REFERENTE

- Esamina domande di ammissione dei gestori della crisi e deliberare sulla loro ammissione
- Nomina o sostituire il gestore della crisi o i gestori
- Aggiorna l'elenco dei gestori della crisi aderenti all'organismo
- Presenta il conto finale e la relazione sulla gestione all'Ente
- Comunica al responsabile della tenuta del registro ministeriale tutte le vicende modificative dei requisiti dell'organismo, dei suoi elenchi, delle misure di sospensione e decadenza
- Distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi,
- Comunica al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo indicazioni circa gli oneri, i costi ipotizzabili e i dati della polizza assicurativa



## L'IMPORTANZA DELL'ADVISOR E DEL LEGALE DEL DEBITORE





# **OCC, REFERENTE, GESTORI E DEBITORI: *esperienze, successi e sconfitte***

***Roma 26 novembre 2018***

***Dott. Marco Carbone***

***Referente OCC Commercialisti Roma***